

Tribunale di Prato, 20 settembre 2011, n. 970

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) (d'ora in poi (OMISSIS)) ha presentato opposizione avverso il decreto n. 366/2010 emesso in data 2 marzo 2010, con il quale il Tribunale di Prato le aveva ingiunto di pagare a G. G. euro 20.000,00 a titolo di restituzione del capitale dovuto alla scadenza del contratto "progetto performa 5".

Avverso la domanda di pagamento fatta valere in sede monitoria l'opponente ha sollevato le seguenti eccezioni di merito:

1. con riferimento al quantum ha rilevato che il capitale investito era espresso inizialmente in lire (20.000.000) con la conseguenza che a seguito della conversione in euro lo stesso deve essere considerato pari ad euro 10.329,14;

2. il contratto stipulato con l'opponente è costituito da una polizza index linked, che associa accanto alla finalità previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita, quella più eminentemente speculativa e finanziaria, dato che le prestazioni dell'assicuratore sono collegate ad indici azionari o altri valori di riferimento. Nel caso in esame in data 4/4/2001 fu conclusa la polizza assicurativa (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) Index Linked performance 6, per un capitale iniziale di lire 20.000.000, con durata di anni 8 e scadenza nel 2009. In nessuna delle clausole richiamate dalla controparte o contenute nella nota informativa (che la parte opposta ha sottoscritto di aver ricevuto al momento della conclusione del contratto insieme alle condizioni di polizza) era previsto l'obbligo di garantire la restituzione del capitale versato. Inoltre, era previsto che l'assicurazione sulla vita fosse a premio unico con prestazioni collegate all'andamento di un basket di 20 titoli azionari presi a riferimento.

La precisazione contenuta nella nota informativa e nelle condizioni di polizza "con capitale minimo garantito a scadenza" era prevista in relazione al "titolo obbligazionario in euro emesso da Lehman Brothers Trasury e interamente garantito dalla Lehman Brothers Holdings ... con capitale minimo garantito a scadenza e cedole annuali variabili.";

3. l'opponente, a seguito del fallimento della Lehman Brothers, aveva fatto presente alla parte opposta di aver sospeso le contrattazioni delle obbligazioni emesse. A tutela dei sottoscrittori di polizze linked collegate con le obbligazioni della Lehman Brothers la (OMISSIS) aveva inoltre formulato alla G. una proposta alternativa, cui avevano aderito molti consumatori che avevano stipulato lo stesso tipo di polizza. Nondimeno, l'opposta, a differenza di quanto aveva fatto con riferimento ad un'altra polizza di contenuto simile, non aveva aderito a tale proposta.

L'opponente ha poi rilevato, in rito, la mancanza dei presupposti stabiliti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, data l'incertezza del credito azionato.

Si è costituita G. G., la quale, a fronte delle eccezioni sollevata dalla (OMISSIS), ha rilevato che:

1. l'importo dovuto era originariamente calcolato in lire, con la conseguenza che la somma dovuta è di euro 10.329,14;
2. la polizza index linked sottoscritta dalla G. presentava numerose clausole che potevano indurre un soggetto non esperto a ritenere garantita la restituzione del capitale iniziale, mentre solo la capitalizzazione di 8 cedole era variabile, in quanto rapportata all'andamento dei titoli. Ciò sarebbe confermato dalla stessa denominazione della polizza come "Progetto Perfomance 5 con capitale garantito e rendimento annuo variabile";
3. Nel senso della restituzione del capitale iniziale depongono anche:
 - l'art. 2.1. è previsto che: "è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non è inferiore al "capitale iniziale";
 - l'art. 3 ("la Società garantisce ai Beneficiari la corresponsione del capitale di cui al successivo art. 5 - che riproduce quanto già riportato all'art. 2.1);
4. in nessun punto della polizza l'adempimento delle prestazioni contrattuali della società è collegato all'andamento delle obbligazioni Lehamn Brothers, se non per il caso del riscatto anticipato;
5. anche dal contenuto delle comunicazioni successivamente inviate alla G. dalla parte opponente (doc. 5 - 6) si parla di capitale minimo liquidabile alla scadenza;
6. trattandosi di contratto concluso su modulo unilateralmente predisposto dalla controparte si applicano le norme di cui agli artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons. (interpretatio contra stipulatorem);
7. considerato che l'opponente invoca una limitazione della propria responsabilità con riferimento alla mancata restituzione del capitale iniziale, non è stata applicato il disposto di cui agli artt. 1341 c.c. (mancata approvazione per iscritto) e 36 cod. cons.;
8. data la particolare natura della polizza index linked sottoscritta dalla G. ed i conseguenti rischi connessi era obbligo della parte opponente agire, sia in fase precontrattuale che in pendenza del contratto, con buona fede, diligenza e perizia "qualificate", specialmente nella formulazione delle clausole maggiormente esaustive e comprensibili, con specifici avvertimenti in merito ai rischi che si volevano addossare al contraente;
9. non esiste alcun comportamento contraddittorio da parte dell'opposta, che con riferimento ad altra polizza ha accettato la proposta della (OMISSIS), in considerazione del diverso tenore letterale delle condizioni generali, dalle quali risultava che non era previsto alcun valore minimo garantito dalla società.

La presente causa ha per oggetto il pagamento del capitale iniziale erogato dalla G. al momento della stipulazione della polizza assicurativa con la (OMISSIS) della durata di otto anni.

Il contratto stipulato, denominato come assicurazione sulla vita, presenta dei tratti peculiari.

Difatti, accanto allo scopo tipico del contratto di assicurazione della vita, che è previdenziale, si associa, nel caso in esame, una finalità di carattere speculativo, nella misura in cui le prestazioni di una parte sono collegate all'andamento di un titolo obbligazionario.

Tale configurazione del contenuto del contratto è espressione dell'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c.

Nel caso in esame la questione controversa riguarda l'esistenza dell'obbligazione della parte opponente di restituire il capitale inizialmente investito dalla G..

Nella nota informativa e nelle condizioni generali di contratto fu previsto il collegamento con le obbligazioni della Lehman Brothers. All'art. 2. delle condizioni generali di contratto si legge infatti: "Il contratto qui descritto denominato "Progetto Performance 5 (Cod. 1605) è un'assicurazione sulla vita a premio unico di tipo Index Linked con prestazioni collegate all'andamento di un basket di 20 titoli azionari presi a riferimento ... la Società, a norma dell'art. 30, 2° comma del Decreto Legislativo 175/95, investe gli attivi rappresentativi delle riserve matematiche nel titolo obbligazionario in Euro "Lehman 4.4.2001-2009" che prevede lo stacco di cedole annuali variabili ... La Società ha selezionato un titolo obbligazionario di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell'Ente Emittente di tali attività finanziarie, eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al Contraente."

All'art. 2.1 è poi previsto che: "La Società alla scadenza contrattuale del 4/4/2009 corrisponde al Beneficiario la somma dei seguenti due importi:

- il "capitale iniziale" pari al premio versato. è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al "capitale iniziale". Nella polizza questo importo è definito come capitale minimo garantito alla scadenza";
- la capitalizzazione di 8 cedole annuali di importo variabile; lo stacco della singola cedola avverrà ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 4 aprile 2002 fino al 4 aprile 2009."

Si tratta pertanto di un contratto di assicurazione sulla vita con la corresponsione iniziale di un premio versato in un'unica soluzione (pari a lire 20.000.000) e con la riscossione di singole cedole annuali.

Tale contratto era poi collegato all'andamento di uno specifico titolo selezionato, individuato nelle obbligazioni della Lehman Brothers.

Nel caso in esame non vengono in rilievo tanto gli obblighi di informazione relativi al titolo obbligazionario appena citato ed alle note vicende che ne hanno segnato il default.

Prima ancora di tale questione, correlativa alla natura di intermediario finanziario sottesa a chi propone una polizza di carattere eminentemente speculativo, con il conseguente assoggettamento agli obblighi

stabiliti dal d.lgs. n. 58/1998, viene in rilievo un problema di tipo ermeneutico, che attiene alla corretta interpretazione delle clausole contrattuali.

Dalle clausole appena richiamate emerge infatti una potenziale ambiguità, correlata al fatto che da un lato la Società attesta di aver selezionato un titolo obbligazionario dotato di adeguata sicurezza e negoziabilità, dal momento che eventuali effetti pregiudiziali secondari sono in capo al contraente, cioè al consumatore.

Dall'altro lato si stabilisce invece (evidenziando in grassetto la relativa dicitura, così come riportato nella presente motivazione) la garanzia che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non sia inferiore al "capitale iniziale".

La parte opponente sostiene che il collegamento della polizza con il titolo della Lehman ponesse a carico interamente della G., tutte le relative vicende economiche, compreso il default.

Nondimeno, il tenore letterale dell'art. 2.1 delle note informative e l'intitolazione della polizza come Progetto Performance 5 con capitale garantito e rendimento annuo variabile portano a sostenere che sia plausibile una diversa interpretazione del contratto, in base alla quale l'elemento di aleatorietà fosse riconducibile esclusivamente alle cedole annuali e non al capitale iniziale, che viene indicato come garantito.

Del resto nella stessa proposta di contratto viene riportato:

- capitale iniziale 20.000.000;
- capitale minimo garantito alla scadenza 20.000.000.

Ne consegue che la G. poteva ragionevolmente fare affidamento, al momento della conclusione del contratto, sull'interpretazione che le consentiva di ottenere la restituzione di quanto investito alla scadenza.

Tale interpretazione, avallata da chiari elementi di ordine letterale, deve essere preferita alla luce del principio stabilito dagli artt. 1370 c.c. e 35 cod. consumo (interpretatio contra stipulatorem).

In base all'art. 1370 c.c. "le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro."

L'art. 35 cod. cons., a sua volta, prevede che: "Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatta in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore."

In sostanza chi predisporre le condizioni generali di contratto o le clausole contenute in moduli o formulari o propone per iscritto una clausola al consumatore, ha l'onere di definire con chiarezza il contenuto di

quanto redige. L'ambiguità è carico del predisponente, mentre l'altra parte può ben invocare l'interpretazione che le è più favorevole.

In altre parole, sussiste un onere di chiarezza, collegato al principio di buona fede. Chi predispone il contenuto delle condizioni generali del contratto, o la clausola di un contratto proposta ad un consumatore, non può invocare in sede di esecuzione del contratto delle interpretazioni che non fossero ragionevolmente evidenti alla controparte al momento della conclusione del contratto. Ha pertanto l'onere di evitare qualsiasi ambiguità, se non vuole vedersi opposta l'interpretazione più favorevole all'altro contraente.

In ragione di quanto esposto la G. ha diritto ad ottenere la restituzione del capitale inizialmente versato al momento della stipulazione della polizza.

L'opposizione è conseguentemente infondata con riferimento all'an della domanda di pagamento fatta valere dalla G. in sede monitoria, mentre è fondata con riferimento al quantum, dato che deve essere disposta la restituzione in euro della somma originariamente corrispondente a lire 20.000.000, cioè euro 10.329,14. Il decreto opposto deve essere pertanto revocato, con la condanna della parte opponente al pagamento di tale ultimo importo.

Le spese del presente procedimento in base al principio di soccombenza devono essere poste a carico della parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta,

revoca il decreto ingiuntivo n. 366/2010 emesso dal Tribunale di Prato il 2 marzo 2010;

condanna (OMISSIS) a pagare a G. G. euro 10.329,14;

condanna (OMISSIS) a pagare a G. G. le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1200,00 per diritti ed euro 1500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e c.a.p. di legge.